

REGOLAMENTO DI ATENEO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO "INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE" DI CUI ALL'ART. 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/04/2016, N. 50

Art. 1

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento, adottato in attuazione dell'articolo 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni e integrazioni (di seguito denominato «Codice»), ha per oggetto i criteri di accantonamento, di ripartizione e di liquidazione delle risorse del fondo per "Incentivi per funzioni tecniche" (d'ora in poi denominato Fondo) previsto dal predetto articolo 113.

Art. 2

Ambito di applicazione del regolamento

1. Il Fondo di cui all'art. 1 è costituito dall'accantonamento della percentuale variabile, in relazione ai criteri individuati al successivo art. 3, e comunque non superiore al 2%, dell'importo posto a base di gara di un'opera o lavoro, fornitura, servizio, per le funzioni tecniche svolte dal personale interno dell'Ateneo esclusivamente per le attività:
 - di responsabile unico del procedimento
 - di verifica preventiva dei progetti
 - di programmazione della spesa per investimenti
 - di predisposizione e di controllo delle procedure di gara
 - di direzione dei lavori
 - direzione dell'esecuzione
 - di collaudo tecnico-amministrativo
 - di esecuzione dei contratti pubblici
 - di verifica di conformità,
 - di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano agli appalti relativi a servizi e forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione. Sono esclusi dall'incentivo le forniture di acquisto di beni di consumo e le manutenzioni ordinarie, con eccezione di quelle che presentino carattere di particolare complessità.
3. Sono, altresì, esclusi dall'incentivo tutti i lavori, servizi e forniture affidati ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del Codice (affidamenti diretti).

Art. 3

Determinazione della percentuale di accantonamento

1. Al personale dell'Ateneo è distribuita, come incentivo, la percentuale dell'80% delle risorse di cui all'art. 3, comma 1, così come disposto dall'art. 113, comma 3 del Codice.
2. Il restante 20% delle risorse del Fondo è destinato all'acquisto da parte dell'Ateneo di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.
3. Una parte delle risorse di cui al comma 2 può essere utilizzata per l'attivazione presso l'Ateneo di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della legge 24 giugno, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con l'Ateneo.
4. Il Fondo verrà costituito nelle misure indicate nella tabella che segue.

	A	B = A *80%
Lavori e opere	Fondo	Quota compensi
Da € 0 a € 40.000	0	0
Da € 40.000 € 1.000.000	2,00%	1,60%
Da € 1.000.001 a soglia comunitaria	2,00%	1,60%
Oltre soglia comunitaria	1,60%	1,28%
Forniture beni		
Da € 0 a € 40.000	0	0
Da € 40.000 a soglia comunitaria	2,00%	1,60%
Oltre soglia comunitaria	1,60%	1,28%
Forniture servizi		
Da € 0 a € 40.000	0	0
Da € 40.000 a soglia comunitaria	2,00%	1,60%
Oltre soglia comunitaria	1,60%	1,28%

5. Nell'ipotesi di cui all'art. 113 comma 5 del Codice, si applica la tabella seguente, fermo restando che la quota indicata nella colonna B della tabella rappresenta la quota massima che la centrale di committenza può richiedere all'Amministrazione.

	A	B	C = A - B	C x 80%
Lavori e opere	Fondo	Quota centrale committenza	Residuo	Quota compensi
Da € 0 a € 40.000	0	0,00	0,00	0,00
Da € 40.000 € 1.000.000	2,00%	-0,50%	1,50%	1,20%
Da € 1.000.001 a soglia comunitaria	2,00%	-0,50%	1,50%	1,20%
Oltre soglia comunitaria	2,00%	-0,50%	1,50%	1,20%
Forniture beni e servizi				
Da € 0 a € 40.000	-	-	-	-
Da € 40.000 a soglia comunitaria	2,00%	-0,50%	1,50%	1,20%
Oltre soglia comunitaria	2,00%	-0,50%	1,50%	1,20%

Art. 4

Conferimento degli incarichi e soggetti destinatari dell'incentivo.

1. Gli affidamenti degli incarichi sono conferiti mediante provvedimento dirigenziale. Il provvedimento deve indicare:

- a) il nominativo del RUP;
- b) il nominativo degli altri soggetti che svolgono le funzioni indicate all'art. 2 comma 1 del Regolamento;
- c) i compiti assegnati a ciascuno;
- d) i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni;
- e) le aliquote di ripartizione delle risorse accantonate nel Fondo secondo quanto disposto agli articoli successivi.

2. Su richiesta motivata del Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente valuta l'opportunità di procedere a conferire gli incarichi per le ulteriori attività elencate all'art. 2 comma 1 del presente Regolamento. Per l'esecuzione di tali incarichi verranno nominati i Responsabili delle U.O. competenti per materia, i quali percepiranno l'intero compenso determinato applicando le

percentuali previste nella colonna D delle Tabelle allegate al n. 1 e 2. I Responsabili delle U.O., ove lo ritenessero necessario in funzione della complessità della procedura e dei carichi di lavoro dell'U.O, potranno indicare uno o più collaboratori appartenenti alla stessa U.O. affidando loro l'esecuzione di una delle sotto fasi di attività di cui alla colonna C delle tabelle 1 e 2 allegate. Nel caso di nomina di uno o più collaboratori Responsabile dell'U.O. spetterà il 20% del compenso per ciascuna delle sotto fasi indicate nella colonna D delle tabelle allegate al n. 1 e al n. 2. a titolo di indennità di responsabilità, mentre il rimanente 80% verrà ripartito in quote uguali tra lo stesso Responsabile e i collaboratori cui è stata affidata l'esecuzione di una delle sottofasi.

3. Nell'individuazione degli eventuali collaboratori si terrà conto dei carichi di lavoro e delle effettive conoscenze e competenze del dipendente, garantendo altresì il criterio della rotazione.

4. Lo stesso Dirigente che ha conferito gli incarichi di cui al comma 1, può, con propria motivata, determinazione, modificare o revocare l'incarico in ogni momento, stabilendo, sentito il Rup, in correlazione al lavoro eseguito, l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto stesso abbia, eventualmente, già svolto.

Art. 5

Ripartizione delle risorse del Fondo e prestazioni parziali

1. Le modalità di ripartizione degli incentivi sono effettuate secondo le percentuali di cui alle tabelle allegate dal numero 1 al numero 2:
2. L'incentivo, comprensivo degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione, è calcolato sull'importo dei lavori e/o servizi e/o forniture posti a base di gara, al netto dell'I.V.A., per i quali siano eseguite le previste prestazioni professionali.
3. L'importo dell'incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.
4. Qualora al personale degli Uffici dell'Ateneo sia affidata solo una parte delle prestazioni previste dall'articolo 113 del Codice, le quote relative alle prestazioni affidate all'esterno verranno detratte dall'ammontare dell'incentivo nella misura delle percentuali fissate per tali prestazioni dal precedente comma 4;
5. Tali quote costituiranno economie e potranno essere destinate alle finalità previste dalla legge.
6. Nessun incentivo è dovuto al personale con qualifica dirigenziale.

Art. 6

Criteria e modalità per la riduzione delle risorse finanziarie

1. Qualora si verificano incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del D.Lgs n. 50/2016, le risorse finanziarie relative al Fondo incentivante per ogni singolo lavoro, fornitura e servizio saranno ridotte nei seguenti casi:
 - a) mancato rispetto dei tempi di predisposizione delle procedure di bando per negligenza del personale incaricato e dei suoi collaboratori.
 - b) mancato rispetto, in fase di realizzazione dell'opera, dei tempi e dei costi previsti contrattualmente, per cause imputabili al Direttore dei Lavori ovvero al Direttore dell'esecuzione e ai loro collaboratori;
 - c) mancato rispetto dei tempi di predisposizione delle procedure di collaudo.
2. Nel caso di ritardato adempimento delle prestazioni di cui ai punti a), b) e c) del comma 1, sono applicate, per ogni giorno di ritardo, le seguenti penalità:
 - A) ritardi fino a 30 giorni: penalità dell'1% della quota di compenso relativa alla singola prestazione per la quale si è verificato il ritardo, calcolata per ogni giorno di ritardo;
 - B) ritardi superiori a 30 giorni: penalità del 2% della quota di compenso relativa alla singola prestazione per la quale si è verificato il ritardo, da applicare dopo il trentesimo giorno per ogni giorno di ritardo. In tale caso l'amministrazione può revocare l'incarico ed affidarlo ad altri ovvero a persone titolari del primo affidamento, non risultanti responsabili del ritardo.
3. Nel caso di incremento dei costi, di cui al comma 1, punto b), imputabile ad errore progettuale o all'operato del Direttore dei Lavori ovvero del Direttore dell'Esecuzione e ai loro collaboratori, è applicata la riduzione del 20% alla quota di compenso relativa alla singola prestazione, se frazionabile, che ha prodotto l'aumento.
4. Nel caso di varianti in corso d'opera causate da evidenti errori o di omissioni del progetto esecutivo, non rilevate dal RUP in fase di validazione, che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, non si provvederà alla corresponsione dell'incentivo al Responsabile del Procedimento.
5. Le penalità per ritardi e maggiorazioni dei costi, si applicano a tutto il personale che partecipa a vario titolo alla ripartizione del Fondo incentivante per la fase interessata. Il loro importo costituirà economia di spesa e potrà essere destinato ad altre finalità eventualmente previste dalla legge.
6. In tutte le circostanze disciplinate dal presente articolo ove l'incentivo sia stato già corrisposto, anche parzialmente, l'Amministrazione provvederà al recupero delle somme non dovute.

7. I dipendenti dai quali l'Amministrazione dovrà recuperare somme non dovute per effetto del comma 6 che precede, a seguito di richiesta formale del Dirigente sono tenuti a rimborsare le somme percepite a titolo di compenso entro 30 giorni dalla richiesta stessa. In caso di inottemperanza l'Amministrazione procederà in via giudiziale con aggravio di spese. In ogni caso non potranno essere erogati ulteriori compensi a favore dei dipendenti inottemperanti fino a concorrenza delle somme non restituite.

Art. 7

Pagamento dell'incentivo

1. Ai fini del pagamento delle quote di incentivazione il Dirigente della Divisione competente redige apposita relazione, indicando i nominativi e le specifiche attività svolte dal personale incaricato. La stessa relazione deve dare atto degli eventuali errori e maggiorazioni di tempi e costi previsti e formulare le proposte di pagamento adeguatamente motivate.
2. Il pagamento della quota di incentivazione, disposto con Decreto del Direttore Generale su proposta del RUP, è erogato secondo le seguenti modalità per i lavori, i servizi e le forniture di durata superiore a giorni 180, con l'eventuale applicazioni delle penalità di cui al precedente art. 6 per ogni singola fase di seguito riportata:
 - a) il 30% del compenso all'affidamento dell'appalto;
 - b) il 30% del compenso al raggiungimento di almeno il 50% dell'importo del contratto;
 - c) il 30% del compenso all'ultimazione del contratto;
 - d) il 10% ad approvazione del collaudo o della regolare esecuzione.
3. Il pagamento della quota di incentivazione per i lavori, i servizi e le forniture di durata inferiore a 180 giorni, verrà erogata in unica soluzione all'emissione del certificato di regolare esecuzione.
4. La liquidazione di tali somme dovrà avvenire entro il mese successivo alla data di trasmissione all'Ufficio liquidatore del relativo Decreto del Direttore Generale, previo perfezionamento dei connessi adempimenti contabili.
5. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.
6. Le eventuali somme in eccesso rispetto al predetto 50% potranno essere destinato ad altre finalità esplicitamente previste dalla legge.

Art. 8
Entrata in vigore e revisione

1. Il presente regolamento entra in vigore..... e può essere oggetto di eventuale revisione in sede di contrattazione integrativa su richiesta delle OO.SS. o dell'Amministrazione.



Tabella n. 1	Lavori e opere		
A	B	C	D
Fasi attività	quota %	Sottofase attività	% per specific attività
Responsabile del Procedimento	31	Validazione del progetto e attività propedeutiche	8
		Fase di affidamento	8
		Fase di esecuzione	15
Pianificazione	3	Analisi dei fabbisogni, programmazione della spesa per investimenti e redazione programma Triennale LLPP (art.21, co 6, lett c e d CodiceContratti)	3
Verifica preventiva	10	Attività di verifica preventiva dei progetti	10
Fase di gara	17	Predisposizione e controllo degli atti amministrativi e della procedura di gara	17
Fase esecutiva	39	Direzione lavori	22
		Assistenza alla D.L.	7
		Collaudo o regolare esecuzione dei lavori	10
Totale	100		100

Tabella n. 2	Per forniture e servizi		
A	B	C	D
Attività generale	quota %	sottofase attività	% per specifica attività
Responsabile del Procedimento	40	Validazione del progetto e attività propedeutiche	15
		Fase di affidamento	15
		Fase di esecuzione	10
Pianificazione	10	Analisi dei fabbisogni, programmazione acquisti (art.21, co 6, lett c e d CodiceContratti)	10
Fase di gara	25	Predisposizione e controllo degli atti amministrativi e delle procedure di gara	25
Fase esecutiva	25	Direzione dell'esecuzione	20
		Eventuali collaboratori all'esecuzione	5
Totale	100		100



